



COMUNE DI NOCI

Città Metropolitana di Bari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 96 Del 16/09/2021	OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI NOCI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020. IRRILEVANZA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.
-----------------------------	--

L'anno duemilaventuno, addì sedici del mese di Settembre alle ore 13:00 nella Residenza Municipale, convocata con appositi avvisi si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei signori seguenti:

NISI DOMENICO
MANSUETO ROCCO
JEROVANTE MARTA
MARTELLOTTA ANNA
CONFORTI NATALE

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
	X
X	

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 4 Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario

del Comune **AVV. PAOLA GIACOVAZZO.**

Il Sig. NISI DOMENICO, nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Si esprime parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica dell'atto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. PALMA ANTONIO

Si esprime parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile dell'atto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. PALMA ANTONIO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

- l'articolo 151, comma 8, del citato decreto recita: “...entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118...”;

- l'articolo 11-bis di tale decreto reca: “Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4”;

Visto il principio contabile applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del d.lgs. 118/11 che, nel disciplinare le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato stabilisce che “gli enti redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate”;

Dato atto che, ai sensi del punto 3 del citato principio, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato gli enti capogruppo predispongono due elenchi distinti che dovranno essere oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale e concernenti:

- gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- gli enti, le aziende e le società che devono essere compresi nel bilancio consolidato.

Considerato che il paragrafo 2 dell'allegato 4/4 del d.lgs. 118/11, recita: *costituiscono componenti del “gruppo amministrazione pubblica”:*

*1. **gli organismi strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;*

*2. **gli enti strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non*

esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20%, o al 10% se trattasi di società quotata.

Tenuto conto che:

- ai fini dell'inclusione nel Gruppo di Amministrazione Pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società;
- il gruppo "Amministrazione Pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

Ricordato che gli enti e le società del gruppo compresi nel Gruppo di Amministrazione Pubblica possono essere esclusi dal bilancio consolidato nei casi di:

- a) **irrilevanza**, quando il bilancio della componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,

- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. **Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.**

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate, tenuto conto che i casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il preconsuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

Atteso che, secondo quanto stabilito dal paragrafo 2, punto 3, dell'allegato 4/4 del d. lgs. 118/2011, "*... Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione...*";

Considerato il paragrafo 3.1 dell'allegato 4/4 del d.lgs. 118/11 che, relativamente all'individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato, recita: "*.....A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei*

componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione..."

Visto il paragrafo 4.4 dell'allegato 4/4 del d.lgs. 118/11 che recita: "I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le modalità indicate nei paragrafi precedenti sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri):

- per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate (cd. metodo integrale);
- per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati (cd. metodo proporzionale).

Se l'ente partecipato è una fondazione, la quota di partecipazione è determinata in proporzione alla distribuzione dei diritti di voto nell'organo decisionale, competente a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività della fondazione. La corrispondente quota del risultato economico e del fondo patrimoniale della fondazione è rappresentata nel bilancio consolidato come quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo, se lo statuto della fondazione prevede, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio ad altri soggetti.

Viste:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 27.09.2017 con cui è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni *ex* articolo 24, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 30.12.2020 con cui è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni *ex* articolo 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175;

Visti gli esiti della ricognizione effettuata in merito agli organismi, enti strumentali e società di cui il Comune di Noci detiene partecipazioni come di seguito riportati:

Denominazione	Quota	C.F./P.I.
Murgia Sviluppo Scarl	Diretta 4,2%	05225770725
G.A.L. Terra dei Trulli e di Barsento Scarl	Diretta 2,15%	06004460728
Patto Territoriale Polis Scarl	Diretta 6,28%	05431930725
A.I.T.A. Scarl in Liquidazione	Diretta 28,13%	05890830721
Autorità Idrica Pugliese – Ente di governo dell'Ambito Puglia	Diretta 0,48%	07277870726

Accertato che:

- il contenuto del G.A.P. (Gruppo Amministrazione Pubblica) non deve coincidere necessariamente con la totalità delle realtà nelle quali il Comune di Noci detiene delle partecipazioni, poiché la

finalità della sua predisposizione è solo e direttamente collegata ad un obiettivo specifico, cioè la costruzione del bilancio consolidato;

- ogni scelta di inclusione, oppure di esclusione, che verrà compiuta partirà dal presupposto che il bilancio consolidato debba rappresentare in modo veritiero e corretto, oltre che chiaro, la situazione finanziaria, patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dal Comune di Noci attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società partecipate. Il bilancio consolidato è quindi lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo inteso come un'unica entità economica distinta dalle singole società e/o enti componenti il gruppo, che assolve a funzioni essenziali di informazione, sia interna che esterna, funzioni che non possono essere assolte dai bilanci separati degli enti e/o società componenti il gruppo né da una loro semplice aggregazione. La rappresentazione deve anche essere rilevante, nel senso che a fronte di realtà di modeste dimensioni o marginali, è possibile esercitare un'esclusione, perché i benefici informativi derivanti dal loro inserimento sono ampiamente inferiori ai costi necessari per eseguirlo;

Tenuto conto che alla data del presente atto non è stata ancora convocata l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio di esercizio 2020 (bilancio intermedio) della società " A.I.T.A. Scarl in Liquidazione";

Rilevato che, le società facenti parte del "G.A.P. del Comune di Noci", identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla legge e dal principio contabile applicato al bilancio consolidato (allegato 4/4) sopra riportati, sono i seguenti:

Tipologia	Denominazione
Società partecipata	Murgia Sviluppo Scarl
Società partecipata	GAL Terre dei Trulli e di Barsento Scarl
Società partecipata	Patto Territoriale Polis Scarl
Società partecipata	AITA Scarl in Liquidazione
Ente strumentale	Autorità Idrica Pugliese

Verificato che:

- la partecipazione dell'Autorità Idrica Pugliese è irrilevante ai fini dell'inclusione nel perimetro di consolidamento in quanto la partecipazione dell'Ente è inferiore all'1%;

- la sommatoria delle percentuali dei bilanci delle società partecipate singolarmente considerate, per ciascuno dei parametri sopra richiamati (totale attivo, patrimonio netto e ricavi caratteristici), presenta un'incidenza inferiore al 3% ed al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Ente come da prospetto allegato pertanto sono da ritenersi irrilevanti ai fini dell'inclusione nel perimetro di consolidamento;

Considerato che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del Tuel, il presente atto comporta riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

Visti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa, nonché di regolarità contabile, del Responsabile del Settore Finanziario, espresso ai sensi dell'articolo 49 del Tuel;

Visto il Tuel;

Visto il d.lgs. n. 118/2011;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Con votazione unanime e palese espressa nei modi di legge;

DELIBERA

- 1. di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. di individuare**, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento e ai fini dell'adempimento preliminare al bilancio consolidato 2020, quali componenti del “**Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Noci**” (capogruppo), i seguenti enti:

Tipologia	Denominazione
Società partecipata	Murgia Sviluppo Scarl
Società partecipata	GAL Terre dei Trulli e di Barsento Scarl
Società partecipata	Patto Territoriale Polis Scarl
Società partecipata	AITA Scarl in Liquidazione
Ente strumentale	Autorità Idrica Pugliese

3. di dare atto che nessuno dei predetti soggetti rientra nel perimetro di consolidamento, per le ragioni evidenziate in premessa e qui integralmente richiamate come da prospetto allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale .

Infine, la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Tuel.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto come segue:

IL Sindaco
F.to DOTT. NISI DOMENICO

IL Segretario
F.to AVV. PAOLA GIACOVAZZO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134, c. 4 del T.U.E.L. 08/08/2000, n. 267).
- Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134, c. 3 del T.U.E.L. 08/08/2000, n. 267).

Noci, li _____

IL Segretario
F.to AVV. PAOLA GIACOVAZZO

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Noci, li

IL Segretario
F.to AVV. PAOLA GIACOVAZZO